

Interventi

La sentenza della Grande Camera sul crocifisso nelle scuole: un breve commento

CORRADO DEL BÒ*

La sentenza pronunciata il 18 marzo 2011 dalla Grande Camera ribalta la pronuncia del 3 novembre 2009 della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo e dà torto alla signora Lautsi: l'esposizione del crocifisso nella scuola pubblica di Abano Terme non viola la sua libertà religiosa, protetta dall'art. 9 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, né limita la sua libertà, tutelata dall'art. 2 del Protocollo 1 alla Convenzione medesima, di educare i figli alle convinzioni religiose e filosofiche da lei giudicate corrette¹.

A questo punto la sentenza è definitiva e pone la parola fine su una vicenda iniziata 9 anni fa in sede di Consiglio d'Istituto e passata attraverso un giudizio di inammissibilità della questione da parte della Corte costituzionale (Ord. 389/2004) e un pronunciamento del Tar del Veneto (Sez. III, Sent. 1110/2005), poi confermato dal Consiglio di Stato (Sez. VI, Sent. 556/2006), in cui si arrivò al paradosso di affermare che il crocifisso è simbolo della "natura laica dello Stato". Se si può ben comprendere il giubilo delle gerarchie cattoliche per questa "vittoria", è assai discutibile che si voglia far passare la sentenza della Grande Camera per quel che non è: si è infatti sostenuto che "il crocifisso esprime certamente valori universali e da tutti condivisibili" e che la sentenza conferma che "le espressioni e i simboli della religione cattolica non offendono coloro che non condividono la nostra fede" (così Camillo Ruini su *La Stampa* del 19 marzo); oppure che "la Corte ribadisce un principio decisivo: il crocifisso, così come il Cristianesimo, non viola alcun diritto fondamentale degli uomini ma contribuisce a identificare tali diritti" (questo è invece Rino Fisichella sul *Corriere della Sera*).

La Grande Camera non ha affermato nulla di tutto questo. Ha invece deciso, più banalmente, che l'esposizione del crocifisso, nel quadro del tessuto giuridico e scolastico italiano, non avrebbe l'impatto così dirompente sulla libertà educativa dei genitori da giustificare un intervento di censura della Corte e che pertanto, per come stanno le cose qui e ora in Italia, affiggere o meno il crocifisso rientra nella discrezionalità del legislatore italiano. Secondo i giudici, infatti, "non c'è alcuna prova [...] che l'esposizione di

* Ricercatore di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Milano.

Una versione precedente di questo scritto è apparsa sul sito www.imille.org, col titolo di "Crocifisso nelle scuole: quel che dice la sentenza, quel che le vorrebbero far dire, quel che andrebbe detto".

un simbolo religioso sui muri scolastici può avere un'influenza sui bambini e dunque non si può ragionevolmente asserire che ha oppure no effetto su persone giovani le cui convinzioni sono ancora in fase di formazione" (§ 66).

Si tratta di una decisione per alcuni versi sorprendente². Se infatti è vero che, dal punto di vista dell'impatto, l'influenza del crocifisso sugli alunni non può essere paragonata ad atti di proselitismo o alla partecipazione degli alunni ad attività religiose di indottrinamento (quelle sì vietate), è pur vero che l'esposizione di un simbolo palesemente religioso (tale è il crocifisso anche a parere della Corte) rimane un atto di *endorsement* verso quella religione: un atto che, in definitiva, stabilisce una "graduatoria" pubblica tra le confessioni religiose e che dunque non può essere considerato privo di effetti (all'interno e all'esterno delle scuole), per quanto difficoltoso possa essere "misurarli".

In ogni modo, al di là di quel che si può osservare sulla giustificazione offerta per la decisione sul ricorso della signora Lautsi, è fuor di dubbio che la sentenza non giunge ad affermare alcunché sul valore, particolare o universale, del crocifisso³. Anzi, la Grande Camera testualmente scrive che "per quel che riguarda la tesi del Governo [italiano] sul significato del crocifisso [che sarebbe di tipo anche culturale e identitario e starebbe a protezione di tradizioni nazionali], la Corte osserva che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione⁴ hanno opinioni divergenti in merito e che la Corte costituzionale non ha una linea-guida. [...] Non spetta alla Corte prendere una posizione circa un dibattito interno tra corti interne" (§68).

Certamente, nemmeno questo va nascosto, la sentenza finisce per essere deludente per chi crede che lo Stato italiano sia e debba rimanere laico, senza cedimenti. Rimandando infatti la decisione sui simboli religiosi ai singoli Stati, di fatto finisce per legittimare uno *status quo* che è difficile credere che il legislatore italiano vorrà modificare, levando il crocifisso dalle aule. Questo purtroppo consentirà di alimentare la tesi di cui si faceva menzione poc' anzi, secondo la quale il crocifisso sarebbe simbolo della nostra tradizione, e il suo corollario per cui rimuoverlo dalle aule scolastiche impedirebbe la manifestazione di un'identità culturale collettiva, senza che ricevano risposta alcuni interrogativi correlati e ineludibili: perché una manifestazione di questo tipo nella scuola deve compiersi per via simbolica e non curriculare? Perché, se proprio un simbolo identitario deve esserci, non deve essere un simbolo non compromesso con la religione, un simbolo quindi puramente "civile"? Perché estendere al piano giuridico il debito storico-culturale che l'Europa, non soltanto l'Italia, ha verso la religione, non soltanto quella cattolica, focalizzandosi peraltro – sia qui detto per inciso – sui soli guadagni e trascurandone i costi?

Se poi spostiamo l'attenzione a una futura possibile soluzione di compromesso *de jure condendo*, non sono neppure chiari i pregi della cosiddetta "soluzione bavarese"⁵, in cui l'opzione di *default* prevede il crocifisso in aula salvo che qualcuno non sollevi obiezione⁶. A parere di chi scrive, anzi, è evidente un grande difetto di questa proposta: impone di esprimere dissenso rispetto alle opzioni maggioritarie a minoranze che spesso già vivono situazioni di inferiorità economica e sociale, e dunque soggette al rischio di aumentare lo stigma di cui già soffrono⁷. Da questo punto di vista, dunque, togliere il crocifisso dalle aule scolastiche non è un modo per incentivare la secolarizzazione della società, ma è un modo per garantire l'eguaglianze delle persone; assicurare confini

invalicabili tra le credenze religiose e le istituzioni pubbliche è cioè necessario nella misura in cui riconosciamo che le istituzioni pubbliche appartengono per definizione a tutti i cittadini: chi crede, chi non crede, chi crede in una fede diversa da quella della maggioranza. È per questo, e non per sentimenti antireligiosi o anticlericali, che in uno Stato laico i luoghi pubblici (scuole, ma anche ospedali e tribunali) non dovrebbero ospitare simboli religiosi.

Quest'idea di laicità come neutralità, secondo cui lo Stato non dovrebbe favorire in alcun modo (nemmeno a livello simbolico) una confessione religiosa sulle altre e che invano è stata difesa nel parere di minoranza dal giudice Malinverni, viene talvolta definita, per svilirla, "laicità alla francese". Si tratta, a dir poco, di una semplificazione: è bene infatti ricordare che questa concezione di laicità risale all'*Etsi Deus non Daretur* di Ugo Grozio e orienta da tempo le sentenze della Corte di Strasburgo (compresa, è bene rimarcarlo, questa sentenza della Grande Camera di cui stiamo qui parlando) e financo alcune pronunce della nostra Corte costituzionale⁸. La speranza è che prima o poi anche il dibattito pubblico italiano se ne accorga, anche se di questi tempi è difficile essere ottimisti.

Note

¹ Il testo della sentenza è disponibile al sito: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=883169&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649>.

² Non saprei, del resto, come definirla altrimenti, avendo difeso la sentenza della Corte di Giustizia in "Liberalismo in croce. Riflessioni su una recente sentenza della Corte di Strasburgo", *Notizie di Politeia*, XV, 96, 2009, pp. 3-5.

³ Al riguardo, si veda piuttosto il recente *pamphlet* di Sergio Luzzatto, *Il crocifisso di Stato*, Einaudi, Torino 2011.

⁴ Il riferimento è qui a una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Penale, Sez. IV, Sentenza 439 del 1° marzo 2000), in cui la Suprema Corte osservò che "la rimozione del simbolo religioso del crocifisso da ogni seggio elettorale [...] si muove lungo questo solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo".

⁵ Grande sostenitore di questa soluzione è Stefano Ceccanti, che ne ha scritto a più riprese, per esempio in "E se la Corte andasse in Baviera?", in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Giappichelli, Torino 2004, pp. 1-26.

⁶ Ma anche in questo caso il crocifisso non viene necessariamente rimosso. La decisione ultima, dopo che sono state espletate una serie di procedure che mirano alla conciliazione, è del preside.

⁷ Il punto è molto ben argomentato in Susanna Mancini, "La contesa sui simboli: laicità liquida e protezione della Costituzione", in S. Canestrari (a cura di), *Laicità e Diritto*, Bononia University Press, Bologna 2007, pp. 145-180.

⁸ Cfr., per esempio, la Sentenza 329/1997, il cui punto 2 in diritto recita: il "principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato, affermato in numerose occasioni da questa Corte (sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990 e n. 195 del 1993) [...] non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose".